



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

## REGIONE BASILICATA

---

Potenza, 30 dicembre 2017

---

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza  
Direttore responsabile - Michele Giovanni Grasso  
Tel. Direzione 0971-668142; Redazione 0971 668588 - 668143 - 669185 - 668595  
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

---

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
- b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
- 

**MODALITA PER LE INSERZIONI:** Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata è gratuito. Gli avvisi di concorso, gli annunci legali, ecc. a pagamento devono pervenire alla Redazione del Bollettino, tramite posta elettronica, allegando il file in un formato aperto, almeno quattro giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, ai seguenti indirizzi: bur@regione.basilicata.it; bur@cert.regione.basilicata.it, corredati dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per la inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso più € 16,00 di diritto fisso. Non si darà corso alle inserzioni prive dell'attestazione di versamento.

---

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO** — Il versamento per le inserzioni, deve essere effettuato esclusivamente tramite c.c.p. n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

---

# REGIONE BASILICATA

Legge 30 dicembre 2017, n.39

Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata.

**Legge Regionale 30 dicembre 2017**

**N°39**

**“Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Promulga**

la seguente legge:

## **Articolo 19**

### **Modifica all'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30**

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:  
*“5. La Giunta regionale può rimodulare l'importo delle tariffe di cui al presente articolo.”.*

## Articolo 20

### Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è così modificato:  
*“1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 sono delegati per la provincia di Potenza alla Provincia ed al Comune di Potenza per i territori di propria competenza e per la provincia di Matera alla Provincia per tutto il territorio di sua competenza, comprensivo dei comuni con più di 40.000 abitanti. Le Province di Potenza e Matera ed il Comune di Potenza di seguito sono denominate autorità competenti.”.*
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30.



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE BASILICATA

---

Potenza, 29 giugno 2018

---

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza  
Direttore responsabile - Michele Giovanni Grasso  
Tel. Direzione 0971-668142; Redazione 0971 668588 - 668013 - 669185 - 668595  
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

---

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
- b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
- 

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all'indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

---

# REGIONE BASILICATA

Legge 29 giugno 2018, n.11

Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018.

**Legge regionale 29 giugno 2018**

**N. 11**

“Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Promulga**

La seguente legge:



## Articolo 55

### Modifiche alla Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 30

#### **“Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”**

1. Alla L. R. n. 30/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - alla fine dell'art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:  
*“ Ulteriori modifiche necessarie per adeguare le Disposizioni Operative a nuove normative tecniche o a metodologie più evolute sono adottate direttamente dalla Giunta regionale.”;*
  - L'art. 12, comma 1, è sostituito dal seguente:  
*“1. La Regione Basilicata istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, la cui gestione è affidata, con delibera di Giunta regionale, ad una delle Autorità competenti individuata come capofila, previa consultazione delle stesse. Il Catasto unico regionale è fruibile on-line e consente agli utenti la registrazione degli impianti termici secondo le indicazioni della Regione.”;*
  - L'art. 12, comma 2, è sostituito dal seguente:  
*“2. Per la costituzione del Catasto unico regionale è obbligatoria la targatura degli impianti termici. La targatura ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice, detto codice catasto o targa impianto, riportato su un'apposita targa adesiva da applicare agli impianti e da trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso. Le modalità di realizzazione delle targhe impianto saranno definite dall'Ufficio competente della Regione con Determina dirigenziale.”;*
  - L'art. 12, comma 5, è sostituito dal seguente:  
*“5. Le targhe impianto sono stampate preventivamente da parte dell'Autorità competente. L'apposizione della targa identificativa avviene, con l'ausilio degli operatori del settore, all'atto della installazione o della prima manutenzione prevista, riportandone il codice sui modelli di rapporto tecnico da trasmettere all'Autorità competente.”;*
  - L'art. 12, comma 7, è sostituito dal seguente:  
*“ 7. L'Ufficio competente della Regione, con Determina dirigenziale, indica alle Autorità competenti i requisiti e le specifiche tecniche del Catasto unico regionale degli impianti termici.”;*
  - L'art. 13, comma 3, è sostituito dal seguente:  
*“ 3. A decorrere dall'attivazione del Catasto di cui all'art. 12, gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica spettano alle Autorità competenti, che impiegano le relative risorse anche per la targatura degli impianti, l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale degli impianti termici.”;*
  - L'art. 16, comma 1, è sostituito dal seguente:

*“1. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 74/2013.”;*

- L’art. 16, comma 2, è sostituito dal seguente:  
*“ 2. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e formazione professionale delle imprese installatrici e di manutenzione nonché per la definizione e la promozione delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.”;*
- 2. Nell’ambito degli Allegati della L.R. n. 30/2016, è abrogato l’Allegato 7.